



REPUBBLICA ITALIÁNA

In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI BARI

Sezione IV Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Lucafò - Presidente

dott. Enrico Scoditti - Giudice

dott. Valentino Lenoci - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a al n.	dell'anno	del Registro
ra:		

M	,	
		- attori -
e		
	, in p	ersona del legale
		- convenuti -
onché		
e rappresent	tante pro-ten	npore
1	- terza	chiamata in causa -
* *		
dianza dal 3	7 fahhraia	012.
	m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	M , e , in p





per gli attori : <<...si riporta a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa insistendo per il loro integrale accoglimento. In particolare, insiste per la revoca dell'ordinanza del 12 ottobre 2006 e della successiva del 31 gennaio 2007, con riferimento all'accoglimento dell'eccezione di decadenza degli attori dalla prova testimoniale per le ragioni esposte a pagine 10 e seguenti della comparsa conclusionale. Insiste per l'ammissione della prova per testi così come articolata in atti (....) insiste altresì affinché venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti indicati nell'istanza di fissazione di udienza>>;

- per la convenuta

<<...insiste per il rigetto dell'avversa domanda, poiché infondata e priva di pregio in fatto e in diritto, con vittoria di competenze e spese di causa>>;

: <<...si riporta integralmente ai propri per il convenuto atti e scritti difensivi impugnano e contestando ogni ex adverso dedotto, eccepito nonché concluso, poiché infondato in fatto e diritto; in particolare insiste per la rituale costituzione in giudizio del atteso che a seguito dell'intervento della Consulta l'art. 13, co. 2, del d. lgs. 2003 n. 5 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che: "in quest'ultimo caso, i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il Tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa" (Corte cost. 8 ottobre 2007). (....) insiste per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del per tutto quanto in atti e verbali di causa già spiegato, nonché in considerazione del fatto che in contenziosi analoghi al presente il medesimo convenuto è citato quale mero testimone di circostanze di causa a lui estranee (...) insiste altresì nella declaratoria d'infondatezza di ogni avversa pretesa, nel rinvio espresso alle norme di legge in atti richiamate, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti>>;





per la terza chiamata in causa : <<...si riporta a tutti i
propri atti e scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni
formulate nella propria comparsa conclusionale>>.

Il Tribunale si è riservato per la decisione, ai sensi dell'art. 16, 5° co., d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Fatto e diritto

1. Con atto di citazione ex art. 2 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, notificato a mezzo racc. a/r inviate il 21 ottobre 2005, hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale

е

chiedendo che fosse accertata e dichiarata la violazione, da parte della degli artt. 21, 1° co., lett. a) e b), d. convenuta, per il tramite di lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli artt. 29, 1° co., lett. a) e b), 28, 2° co., 29, 1°, 2° e 3° co., della Deliberazione Consob n. 1522/1998, nonché la violazione degli artt. 1218, 1343, 1375 e 1418 c.c., e per l'effetto che fosse dichiarata la nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario denominato "Obbligazioni Repubblica Argentina", con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del capitale investito maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in subordine, che fosse dichiarato risolto, per grave inadempimento, il contratto di acquisto del prodotto finanziario in questione, condannando i convenuti alla restituzione del capitale investito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, con condanna, in ogni caso, dei convenuti al risarcimento del danno, dato per un verso dalla mancata corresponsione degli interessi contrattuali, e per altro verso dal mancato lucro per il reimpiego delle somme a decorrere dalla data di mancato rimborso, e pari almeno al tasso BOT tempo per tempo, oltre al danno morale quantificato in € 5.000,00, o comunque in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio

, la quale ha

eccepito, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la effettiva controparte contrattuale degli attori era stata la cui la





aveva trasmesso l'ordine dei

concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, ovvero, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento richiesto ex artt. 1225 e 1227 c.c., ovvero sulla base del controvalore dei titoli argentini negoziati dagli attori, con condanna, in ogni caso, del a tenere indenne essa dal pagamento delle somme che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo in dipendenza del presente giudizio, e con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite.

Si è costituito in giudizio anche il convenuto il quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità del "petitum giudiziale" per genericità ed indeterminatezza, concludendo, nel merito, per l'infondatezza della domanda, con condanna degli attori alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.

A seguito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla veniva

chiamata in giudizio dagli attori la ., la quale, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per genericità della *causa petendi*, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo, nel merito, per il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

2. Effettuato lo scambio delle memorie ex artt. 6-7 d. lgs. n. 5/2003, con istanza depositata il 6 luglio 2006 gli attori hanno richiesto la fissazione dell'udienza.

Emesso decreto di fissazione di udienza in data 12.10.2006, e confermato tale decreto dal Collegio con ordinanza del 31 gennaio 2007, sono stati espletati l'interrogatorio formale di del legale rappresentante della

, nonché prova testimoniale.

Trasferita la causa dalla II alla IV sezione civile del Tribunale a seguito del decreto del Presidente del Tribunale del 22 luglio 2009, all'udienza collegiale del 27 febbraio 2012 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.





- Preliminarmente, osserva il Collegio che devorio essere confermati tutti i provvedimenti istruttori emessi in corso di causa, apparendo questa sufficiente istruita e suscettibile di essere decisa.
- Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla

Sul punto, va rilevato che questa ha eccepito di avere svolto il servizio di mera ricezione e trasmissione di ordini, sulla base del contratto quadro stipulato in data 3 luglio 2000 (denominato "Lettera di apertura deposito titoli e di incarico per la negoziazione, sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari"), e che l'operazione di investimento si era in realtà compiuta con unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di intermediazione finanziaria.

Deve premettersi, a tal proposito, che anche ipotizzando che il servizio avesse la natura evidenziata dalla banca, comunque, quale servizio di investimento, ricadeva nella prescrizione di cui all'art. 21 T.U.F.

Ora, fermo restando che anche in tal caso si sarebbero dovute rispettare le prescritte regole di comportamento, le conseguenze della qualificazione in termini di mera trasmissione di ordine si sarebbero avute esclusivamente sul piano del soggetto titolare del rapporto relativo alla negoziazione del titolo.

In realtà, indipendente dall'ambito del rapporto autorizzatorio con la Banca d'Italia, ed esaminando il rapporto come concretamente si è svolto, non v'è dubbio che il contratto quadro in data 3 luglic 2000, come si evince già dall'intestazione del documento, avesse ad oggetto pure la negoziazione dei titoli, che l'ordine avesse ad oggetto la sottoscrizione di titoli per conto dell'ordinante (come si legge nell'ordine di acquisto), con espressa facoltà della banca di rivolgersi ad altro intermediario autorizzato, e che l'operazione di acquisto sul mercato secondario è stata eseguita dall'intermediario incaricato dalla banca, come si evince dalla nota informativa ex art 10 regolamento Consob 9 dicembre 1994, n. 8850. La sequenza di atti trova riscontro nel contratto per la fornitura di servizi di intermediazione in valori mobiliari stipulato fra le due parti convenute. Dal complesso negoziale evidenziato discerde che il titolo è stato negoziato sul





mercato secondario da . per conto non degli attori, ma della banca, in forza del rapporto contrattuale che la legava a quest'ultima. E' l'esistenza del precedente rapporto giuridico fra e la

ad escludere che un rapporto fra la prima e la parte attrice si sia instaurato. La negoziazione del titolo, poi, con gli attori è stata effettuata dalla banca, dopo che il terzo aveva per conto della banca acquistato il titolo sul mercato secondario (evidentemente, deve ritenersi, non essendo consentito alla banca operare sul mercato secondario in relazione al provvedimento autorizzatorio di cui sopra).

Resta così fermo che il rapporto giuridico è intercorso fra le attrici e la ragion per cui l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in questione è da ritenersi infondata.

Dalle considerazioni che precedono emerge, dunque, che la domanda proposta dagli attori nei confronti della con l'atto di chiamata in causa sia da ritenere infondata, in quanto il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria si è svolto comunque con la

Le considerazioni che precedono rendono peraltro ultroneo l'esame dell'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa della da parte degli attori, eccezione che, comunque, deve ritenersi infondata, essendo ben determinati, nel suo contenuto, sia la causa petendi che il petitum.

5. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dagli attori nei confronti della sia fondata, e meriti pertanto accoglimento, nei termini che di seguito si indicheranno.

E' pacifico, alla stregua delle convergenti allegazioni delle parti, che tra gli attori e la si sia concluso, in data 3 luglio 2000, un contratto denominato "lettera di apertura di deposito titoli e di incarico per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari".

In particolare, con quest'ultimo contratto gli investitori/attori hanno conferito all'intermediario l'incarico di: a) negoziare valori mobiliari di cui agli ordini di





compravendita che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; b) sottoscrivere i valori mobiliari, in sede di collocamento e/o distribuzione di cui agli ordini che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; c) raccogliere gli ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari che saranno impartiti secondo i termini e le condizioni ivi previsti; d) aprile un deposito titolo a custodia ed amministrazione.

Dal documento in esame risulta che gli attori non hanno ritenuto di fornire informazioni richieste sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento, nonostante che sia stato loro chiarito che tale accertamento era compiuto nel loro esclusivo interesse.

Si tratta indubbiamente di un c.d. contratto-quadro, volto a regolare un nascente rapporto giuridico continuativo fra le parti relativo ad attività di prestazione di servizi di investimento.

Ciò posto, passando ad esaminare le plurime doglianze sollevate dagli attori, va rilevato, innanzitutto, che la convenuta ha proceduto alla consegna del documento sui rischi generali degli investimenti (v. contratto quadro, in calce). Non sussiste, nella specie, neppure il denunciato conflitto di interessi, vietato dagli artt. 21, comma 1, lett. e), t.u.i.f. e 27 Reg. Consob, occorrendo, a tal fine, che l'intermediario persegua, contemporaneamente all'operazione, un interesse – nella specie non emerso - ulteriore e diverso da quello tipico del contratto di investimento, e non automaticamente prospettabile per il solo fatto che la negoziazione sia avvenuta in contropartita diretta.

Orbene, risulta che, nella stessa data del 3 luglio 2000 i sigg.ri

hanno impartito alla convenuta l'ordine di acquistare obbligazioni della Repubblica Argentina 9,25%, codice ISIN XS0113833510-00, per un valore di nominali € 104.000,00, al prezzo di mercato.

La suddetta operazione è stata posta in essere sotto la vigenza del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e della deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 (quest'ultima ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190).





A tal proposito, rileva il Collegio che l'art. 21 T.U.F., nel tutelare non solo l'interesse economico dei clienti, ma anche quello dell'integrità dei mercati, prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell'intermediario, che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante una articolata attività di acquisizione di tutte le informazioni necessarie e mediante una costante informazione della stessa in ordine ai possibili investimenti.

Gli artt. 26 e 28 del regolamento Consob 11522/1998 (espressione della c.d. know your customer rule) declinano ulteriormente gli obblighi di informazione che gravano sugli intermediari, sancendo, dal lato attivo, un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento propri o di terzi da essi stesso offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire, con obbligo di operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore, ed imponendo (art. 28), prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimento e prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessoria questi collegati, di richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, e di consegnare agli investitori il documento generale sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 1374 c.c., tuttavia, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge ovvero, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

In forza dell'art. 1375 c.c., inoltre, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Ora, non vi è dubbio che tale contratto-quadro debba essere integrato, ai fini della sua attuazione, dalla normativa generale e di dettaglio, di cui agli artt. 21 ss. del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e 26 ss. deliberazione Consob n. 11522/1998, che sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e la cui violazione, pertanto, costituisce inadempimento di tale contratto-quadro.





In particolare, l'art. 28, 1° co., del regolamento Consob 11522/1998, prevede a carico dell'intermediario e prima dell'avvio dell'operazione di investimento l'obbligo di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio, con l'ulteriore obbligo di far constare nel contratto l'eventuale rifiuto del cliente di fornire notizie.

Sempre ai sensi della suddetta norma, l'operatore deve consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 28, 2° co., dello stesso regolamento, gli intermediari finanziari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazione della specifica operazioni o del servizio, da cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Gli obblighi informativi previsti da tale normativa diventano ancora più stringenti con l'art. 29 del regolamento Consob, che impone all'intermediario finanziario di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (c.d. suitability rule).

Infine, l'art. 26, 1° co., lett. e) del reg. Consob 11522/1998 prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di acquisire essi stessi una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.

E' quindi sull'adempimento di tali doveri, discendenti dalla normativa in esame, che deve essere valutato il comportamento della banca, tenendo presente, altresì, che, a norma dell'art. 23, 6° co., d. lgs. 58/1998, incombe sulla banca l'onere di provare di avere adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ad un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario.





Va a questo punto evidenziato che, secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in materia, gli obblighi informativi in questione possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto quando l'investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione, atteso che << la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l'intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza>> (tra le altre Trib. Firenze 30 maggio 2004; Trib. Roma 8 ottobre 2004).

Ne consegue che l'investitore non professionale deve avere ricevuto dall'intermediario e deve avere compreso le necessarie informazioni sui rischi dello strumento finanziario trattato, connessi alla eventualità che gli interessi non gli vengano pagati o addirittura che il capitale non gli venga più rimborsato. La cogenza di tali obblighi non si affievolisce neppure quando l'investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari oppure una esperienza in pregresse operazioni, non contemplando la normativa di settore alcuna distinzione tra clienti esperti o meno, salvo che l'investitore non rivesta la qualifica, che nella specie non ricorre, di operatore qualificato.

 A questo punto, deve procedersi alla valutazione della natura e del tipo di obbligazioni acquistate dagli attori.

Trattasi di titoli di stato della Repubblica Argentina, rispetto ai quali già a partire dal 1998 si erano posti problemi di criticità e rischio di insolvenza.

In particolare, come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti pronunzie (v., ex plurimis, Trib. Bari, sent. 18 ottobre 2010 n. R.G. 5745/2006; Trib. Bari, sent. 10 gennaio 2011 n. R.G. 7028/2007), in quell'anno il P.I.L. del Paese manifestava una contrazione, che successivamente ha assunto un andamento altalenante fino all'inizio del 2001, epoca a partire dalla quale il decremento era stato progressivo ed era sfociato drasticamente nel default.

Va rilevato, a tal proposito, che le emissioni dei prestiti obbligazioni collocate, come quella in esame, attraverso il *private placement*, sono accompagnate dalle Offering circulars, documenti nei quali alla descrizione del regolamento si





affianca anche l'informativa sulle condizioni economiche e finanziarie dell'emittente.

Peraltro, nei mercati internazionali l'indicatore maggiormente utilizzato per la valutazione della solvibilità del debito pubblico di un Paese è il giudizio di rating, valutazione emessa da società specializzate avente carattere indipendente.

Nella specie, i giudizi di rating assegnati alla Repubblica Argentina dalle principali agenzie specializzate (Moody, Standard & Poor's), pur se con valori attestati su posizioni diverse, avevano, in maniera sostanzialmente concorde, classificato tale emittente nella categoria "speculativa", almeno a partire dall'anno 1997 (v. le sentenze di questo Tribunale citate in precedenza).

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non vi è dubbio che all'epoca in cui venne effettuata l'operazione di investimento la banca fosse a conoscenza della elevata rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina o, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza, essendo l'intermediario, quale operatore professionale altamente qualificato, obbligato esso stesso, in primo luogo, a conoscere adeguatamente la natura dei titoli intermediati.

Del resto, a conferma della rilevante rischiosità dei titoli in esame, depone l'elevato rendimento da essi previsto.

In linea generale, infatti, nei casi in cui il livello del rischio di credito percepito dal mercato è elevato, cresce in misura corrispondente la misura del rendimento che l'emittente dovrà corrispondere. Non a caso il parametro del rendimento rappresenta l'elemento di più immediata percezione del grado di rischio di un titolo obbligazionario.

Il tasso cedolare applicato ai titoli in questione era del 9,25% annuo, di gran lunga più elevato dei Buoni Poliennali del Tesoro Italiano emessi nello stesso periodo, a fronte di un a indubbia maggiore solvibilità dello Stato italiano.

Trattasi, pertanto, di titoli a rischio molto elevato, totalmente inadeguato al profilo di rischio proprio degli attori, essendo del tutto improponibile proporre a dei piccoli investitori come i sigg.ri un investimento a rischio perdita del capitale.





Questi ultimi, infatti, non risulta avessero esperienza di investimento in titoli obbligazionari esteri, e, soprattutto, non disponevano nelle necessarie conoscenze per valutare la rischiosità dell'investimento, essendo l'uno (un operaio metalmeccanico in pensione, in possesso del diploma di licenza elementare, l'altra (una casalinga in possesso anch'essa della licenza elementare (dati, questi, non contestati, e che la Banca avrebbe dovuto sicuramente conoscere e valutare).

Si è trattato, pertanto, di un investimento assolutamente inconsapevole, in cui sono ravvisabili gravissimi inadempimenti della Banca, con riferimento agli obblighi informativi ed agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e di astensione dal compimento di operazioni inadeguate impostigli dal contratto-quadro, come integrato dalla normativa di settore (T.U.F. e deliberazione Consob n. 11522/1998), non avendo la Banca informato adeguatamente gli investitori sulla natura dei titoli acquistati, sulla loro natura speculativa e rischiosa anche per il capitale.

A tal proposito, non appare sufficiente, ad avviso del Collegio, la mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti, stante la genericità delle informazioni in esso contenute, dovendo invece l'intermediario fornire una informazione specifica e completa sulla natura dei prodotti finanziari per le quali si è svolta l'intermediazione, sulla loro rischiosità e sulla loro adeguatezza rispetto al profilo degli investitori: condotte, queste, che nella specie sono state completamente omesse.

7. A questo punto, deve essere evidenziato, che non è ravvisabile, nella specie, una nullità del contratto di investimento, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario discende non già la nullità del contratto concluso in violazione di tali regole, bensì la responsabilità precontrattuale dell'intermediario - con conseguente obbligo di risarcimento dei danni - per le violazioni in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto-quadro), ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto,





per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724).

Deve quindi parlarsi di inadempimento colposo della Banca agli obblighi informativi e valutativi derivanti dal contratto quadro, come integrato dalla normativa in precedenza richiamata, che comporta la condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto, peraltro, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. un., 26724/2007 richiamata in precedenza).

A tal proposito, va evidenziato che gli attori hanno richiesto la risoluzione per grave inadempimento del contratto di acquisito del prodotto finanziario in oggetto. Tale domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento, in quanto la risoluzione dovrebbe riguardare, al più, il contratto quadro (posto che l'inadempimento riguarda le prestazioni contenute in detto contratto).

Resta tuttavia ferma la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori, che, in presenza dell'accertato inadempimento, deve trovare accoglimento.

A tal proposito, l'importo effettivamente investito è pari ad € 103.745,45, somma, questa, non restituita dall'emittente. Risulta peraltro non contestato che gli attori hanno percepito cedole per € 8.417,50.

Il danno complessivamente patito dagli attori è quindi pari ad € 95.327,95.

Trattandosi di debito di valore, la somma suddetta deve essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT dal momento dell'investimento (coincidente con l'inadempimento) sino alla data della presente sentenza, ed è quindi oggi pari ad € 123.308,32 (fonte rivalutazione: www.avvocati.it).

Per quel che riguarda il lucro cessante, non vi è prova certa che i coniugi avrebbero in alternativa operato un investimento con rendite superiori al tasso di interesse legale ex art. 1224, 2º co., c.c., e comunque non è certo che essi avrebbero investito le somme in BTP o in BOT, ragion per cui tale danno ben può essere liquidato nella misura degli interessi legali, che, nelle obbligazioni di valore, hanno la funzione di compensare il creditore del danno





(presunto) da lucro cessante subito a causa del ritardo nel conseguimento della somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo (proprio per questo si parla, in questi casi, normalmente di interessi "compensativi"; cfr. Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

La Banca convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore di
, della somma di € 123.308,32. Agli attori spettano altresì, a
decorrere dalla domanda, anche gli interessi compensativi al tasso legale sulla
somma suindicata, devalutata – sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita sino allo stesso giorno e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla
pubblicazione della presente sentenza, e ciò al fine di compensare il pregiudizio
derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del
danno subito.

Sulla somma odiernamente liquidata di € 123.308,32 decorreranno altresì gli ulteriori interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.

La condanna in questione non può invece estendersi al convenuto così come richiesto dagli attori, versandosi in ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale, ed essendo parte di detto contratto non già il il quale ha agito soltanto come ausiliario ex art. 1228 c.c. – ma la

. Né gli attori hanno

agito nei confronti del per responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo, avendo soltanto denunciato, con l'atto di citazione, la nullità del contratto del contratto di investimento, ovvero l'inadempimento della Banca al contratto-quadro di negoziazione titoli.

A prescindere, dunque, dall'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla difesa di per indeterminatezza della domanda – ecezione comunque infondata, in quanto l'atto di citazione contengono chiaramente evidenziati la causa petendi ed il petitum - la domanda proposta nei confronti dello pertanto, deve essere rigettata.

Il danno così come liquidato non pare essere suscettibile di riduzione ex art.
 1225 e 1227 c.c., come richiesto dalla Banca convenuta.





Sotto il primo profilo, invero, il danno prevedibile dal debitore consisteva proprio nella perdita del capitale, tenuto conto degli *outlook* negativi che si addensavano sui titoli argentini già al momento dell'investimento, secondo quanto evidenziato in precedenza.

Con riferimento, invece, all'asserito concorso di colpa dei creditori, va osservato che questo non può certo essere individuato nel fatto che i

, nell'anno 2001, allorquando il default della Repubblica Argentina era ormai stato diffuso dai mezzi di informazioni, si sono astenuto dal dismettere tempestivamente le proprie obbligazioni, trattandosi di comportamento che presuppone una conoscenza delle dinamiche dei mercati, ed una capacità di acquisire informazione, che gli attori certamente non possedevano, in considerazione del loro scarso livello culturale e della loro limitata propensione al rischio.

Per quel che riguarda, invece, la mancata adesione degli attori alla Offerta Pubblica di Scambio proposta dalla Repubblica Argentina a seguito del default, comportante una ristrutturazione del debito a luna scadenza, va osservato che tale adesione non era certo obbligatoria, ma rimessa alla volontà degli attori, i quali hanno ritenuto – ed erano liberi di farlo – di non aderire, con un comportamento peraltro pienamente giustificato, in considerazione della scarsa affidabilità del paese sudamericano.

8. A questo punto, deve invece essere esaminata la domanda di garanzia e manleva proposta dalla Banca convenuta nei confronti dell'altro convenuto

La domanda in esame non appare meritevole di accoglimento.

Sostiene infatti la Banca convenuta che il nel seguire l'operazione di investimento in questione, abbia violato le procedure interne dell'istituto e le istruzioni impartite ai dipendenti per la gestione di tali operazioni, contravvenendo, in tal modo, alle prescrizioni di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., che prescrivono l'obbligo di diligenza e di fedeltà per il prestatore di lavoro.

Al di là della contraddittorietà della difesa della Banca, infatti (che da un lato sostiene di avere rispettato le regole di comportamento degli intermediari





finanziari, e dall'altro, tuttavia, contesta la violazione delle norme di comportamento al proprio dipendente), la contestazione in oggetto appare comunque eccessivamente generica, non essendo state indicate nello specifico quali norme delle procedure interne siano state violate dal

Peraltro, sebbene il abbia effettivamente ricevuto il manuale delle procedure da seguire nella prestazione dei servizi alla clientela, non è stato prodotto in giudizio il manuale suddetto, del quale se ne sconosce pertanto il contenuto.

Ne discende che non può dirsi raggiunta la prova di un comportamento negligente (in relazione alle istruzioni impartite dal datore di lavoro) o violativo dell'obbligo di fedeltà da parte del non essendo chiaro quali punti delle istruzioni interne siano stati disattesi. Né utili clementi di valutazione provengono dalla deposizione del teste (ud. del 4 ottobre 2011), il quale si è limitato a riferire sue personali opinioni in merito all'operazione di investimento per cui è causa ed alla condotta del e degli altri funzionari della Banca, e non era comunque presente al momento dell'effettuazione dell'ordine.

Consegue il rigetto della domanda di garanzia in oggetto.

 Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese, queste seguono la soccombenza della

hei confronti degli attori e del con distrazione in favore del procuratore degli attori avv. M M , dichiaratosi anticipatario.

Gli attori devono altresì essere anch'essi condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto , in solido con la

(con regresso per il 50% a

carico degli attori, e per il restante 50% a carico della Banca).

Sussistono invece giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e la , in considerazione del fatto che la chiamata in causa di detta è stata determinata dal comportamento processuale della convenuta





che ha eccepito in maniera infondata in proprio difetto di legittimazione passiva.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. sulla domanda proposta da e nei confronti della

e di , con la chiamata della , nonché sulla domanda di garanzia proposta dalla .

nei

confronti di

così provvede:

 in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, condanna la

al pagamento, in favore di

, della somma di € 123.308,32, oltre interessi legali sulla somma suindicata, devalutata – sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita - sino alla data della domanda e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi legali sulla predetta somma di € 123.308,32, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni per l'inadempimento contrattuale della

al contratto quadro di intermediazione finanziaria concluso il 3 luglio 2000;

 rigetta la domanda proposta da e di declaratoria di nullità del contratto quadro di intemediazione finanziaria, concluso tra e e la

in data 3 luglio 2000,

nonché la domanda, sempre proposta da di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli obbligazionari della Repubblica Argentina, sottoscritto in pari data;

3) rigetta le domande proposte da nei confronti di e della ;





4) rigetta la domanda di garanzia proposta dalla	
--	--

nei confronti di

e

5) condanna la

alla rifusione, in favore di

, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.788,00, di cui € 520,00 per esborsi, € 2.768,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. M. M. , anticipatario;

6) condanna

, nonché la

, alla

rifusione, in solido tra loro (con regresso per il 50% a carico di

e

e , e per il 50% a carico della

), in favore di

, delle

spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.320,00, di cui € 2.320,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;

7) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra gli attori e le

Così deciso in Barj, camera di consiglio del 2 luglio 2012.

Il Giudice est.

(Dott. Valeptino Lenoci)

Il Presidente

Caposita B. Pilot Toolige

(dott.ssu Dania De Jina

